

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili.

Relazione illustrativa

Ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2015 i piani e programmi per l'attuazione delle politiche di settore su cui il PRS fornisce gli indirizzi strategici, sono riconducibili a due categorie:

1. piani previsti dalla normativa nazionale (e per la maggior parte dei casi disciplinati anche dalla normativa regionale ad eccezione del Piano di tutela delle acque);
2. piani e programmi individuati specificamente dal PRS, su cui successivamente viene data disciplina legislativa.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera e) della legge regionale 1/2015 è il PRS lo strumento che fornisce indicazione sui piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura. La proposta di PRS 2016-2020 ha rispettato le indicazioni della risoluzione 13 del 6 ottobre 2015 che impegnava la Giunta regionale a ridurre al minimo il numero degli strumenti di programmazione regionale di settore da elaborare nel corso della legislatura, attenendosi, per quanto possibile, a quelli previsti dalla normativa nazionale o dall'unione europea.

Non saranno pertanto rielaborati i seguenti piani regionali al momento ancora in vigore:

- Piano della cultura (l.r. 21/2010)
- Piano integrato delle attività internazionali (l.r. 26/2009)
- Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive (l.r. 72/2000)
- Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione (l.r. 29/2009)
- Piano di indirizzo generale integrato (l.r. 32/2002)
- Piano regionale agricolo forestale (l.r. 1/2006)
- Piano regionale dello sviluppo economico (l.r. 35/2000)
- Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale (l.r. 1/2004)
- Piano regionale per la cittadinanza di genere (l.r. 16/2009)
- Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti (l.r. 9/2008)

Le politiche di settore che al momento di approvazione di questo PRS sono attuate con i piani e programmi di cui sopra troveranno quindi attuazione, ai sensi del nuovo modello di programmazione delineato con la l.r. 1/2015, attraverso i DEFR annuali e le relative Note di aggiornamento.

Tuttavia, per garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione soprattutto dal punto di vista del governo della spesa, è necessario procedere ad una modifica dell'art. 8 che preveda la possibilità di aggiornare il contenuto programmatico del DEFR con riferimento all'anno in corso.

In questa fase di transizione, fino alla fine del 2016, si rileva quindi la necessità di una norma transitoria che proroghi i piani di cui sopra (non previsti dalla normativa nazionale)

fino 31.12.2016 data entro la quale si dovrà anche provvedere alla modifica delle leggi di settore con collegato alla legge di stabilità.

E' prevista inoltre l'introduzione di una procedura semplificata per l'adeguamento dei piani e programmi a quanto disposto dalla legge regionale 22/2015.

Art. 1

Modifiche all' Art.8

Con l'aggiunta di uno specifico comma, si prevede la possibilità di aggiornare, con particolare riferimento all'individuazione degli interventi, la sezione a contenuto programmatico del DEFR nel corso dell'anno di riferimento, al fine di adeguare lo strumento di attuazione delle politiche non più attuate tramite piani e programmi regionali (DEFR) alle variazioni che intervengono sul versante delle risorse finanziarie. Le modifiche potranno essere effettuate in occasione alle leggi di variazione di bilancio. E' prevista inoltre una modifica al comma 2 a carattere manutentivo, strumentale all'introduzione del nuovo comma.

Art. 2

Modifiche all'articolo 29

Prevede la proroga degli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011-2015 e non riconfermati dalla proposta di PRS 2016-2020 fino al 31 dicembre 2016. Ciò al fine di consentire l'adeguamento delle normative di settore al nuovo modello di programmazione che attribuisce al DEFR un ruolo significativo nell'ambito della programmazione regionale, un ruolo che si realizza pienamente con la Nota di aggiornamento, ossia quando, in fase di chiusura del bilancio di previsione si è in grado di individuare gli interventi per l'anno successivo e garantire la coerenza tra obiettivi e risorse.

Viene inoltre introdotta la possibilità di adeguare a quanto disposto dalla legge regionale 22/2015 i piani e programmi per i quali è applicabile il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 1/2015, qualora si tratti di modifiche a carattere manutentivo. E' prevista a tale scopo una procedura semplificata che consente l'adeguamento di tali piani attraverso uno specifico allegato al DEFR o alla relativa Nota di aggiornamento.